

**Bando di concorso per la
ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO**

Attuazione del progetto di potenziamento dell'offerta formativa della Fondazione ITS Academy Turismo Roma, finanziato a norma del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito 26.05.2023, n. 96 avente ad oggetto il "Riparto delle risorse per il potenziamento dell'offerta formativa degli Istituti Tecnologici Superiori ITS Academy nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università' – Investimento 1.5 Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

CUP: C84D23001390006

Sostegno per la frequenza ai percorsi e lo svolgimento degli stage e dei tirocini formativi anche all'estero

Biennio 2023/2025

Biennio 2024/2026

Biennio 2025/2027

Sommario

Articolo 1. Premesse e finalità.....	3
Articolo 2. Disposizioni normative.....	3
PARTE I.....	4
BORSE ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - Sostegno per la frequenza ai percorsi e lo svolgimento degli stage e dei tirocini formativi anche all'estero	
TITOLO I.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 3. Definizioni.....	4
Articolo 4. Destinatari	5
Articolo 5. Benefici a concorso	5
Articolo 6. Risorse.....	5
Articolo 7. Modalità e Termini di presentazione delle istanze	6
Articolo 8. Modalità di corresponsione dei contributi in denaro	6
TITOLO II.....	6
BORSA DI STUDIO PNRR.....	6
Articolo 9. Requisiti generali di ammissione.....	6
Articolo 10. Requisiti di merito	7
Articolo 11. Requisiti di reddito	7
Articolo 12. Documentazione redditi e patrimoni prodotti in Italia.....	7
Articolo 13. Documentazione redditi e patrimoni prodotti all'estero	7
Articolo 14. Idoneità.....	9
Articolo 15. Importi e tempi di erogazione.....	9
Articolo 16. Causa di esclusione	10
Articolo 17. Elenchi degli idonei e graduatorie dei beneficiari di borsa di studio	10
Articolo 18. Pubblicazione degli elenchi degli idonei e delle graduatorie dei beneficiari	11
Articolo 19. Reclami	11
TITOLO III.....	11
CONTROLLI DECADENZE REVOCHE SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI.....	11
Articolo 20. Controlli sui requisiti e sulla documentazione.....	11
Articolo 21. Dichiarazione di decadenza dai benefici e restituzione degli importi.....	11
PARTE II.....	12
NORME FINALI	12
Articolo 22. Sanzioni.....	12
Articolo 23. Tutela e trattamento dei dati personali.....	12
Articolo 24. Disposizioni finali	13
Articolo 25 Allegati.....	13

Articolo 1. Premesse e finalità

1. Il presente Bando disciplina le procedure di assegnazione di borse di studio per il diritto allo studio – Sostegno per la frequenza ai percorsi e lo svolgimento degli stage e dei tirocini formativi anche all'estero (in breve: Borse di studio) per l'anno formativo 2023-2025/2024-2026/2025-2027.
2. In linea con quanto previsto dalla legge 15 luglio 2022, n. 99 “*Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore*”, art. 4 comma 6 e, art. 5 comma 4 lett. a), art. 11 comma 2 lett. d), al fine di fornire pari opportunità nell'accesso ai benefici di diritto allo studio, anche per i percorsi di formazione professionale terziaria erogati dalle Fondazioni ITS Academy vengono previste borse di studio con gli stessi criteri di assegnazione già in uso per i percorsi universitari e AFAM.
3. Le borse di studio oggetto del presente bando sono finanziate dal progetto - CUP C84D23001390006- Codice progetto M4C1I1.5-2023-1242-P-27430 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Next Generation EU - Missione 4 Istruzione E Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)
4. Il presente Bando entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet della Fondazione (www.itsturismoroma.it)

Articolo 2. Disposizioni normative

1. Legge 15 luglio 2022, n. 99 “*Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore*”, art. 4 comma 6 e art. 5 comma 4 lett. a), art. 11 comma 2 lett. d).
2. Regolamento UE 2021/241 del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
3. Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (21G00166) (GU n.265 del 6-11-2021)”.
4. Legge 29 dicembre 2021, n. 233 di conversione del Decreto- legge 6 novembre 2021, n. 152 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.
5. Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
6. Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 17 dicembre 2021, n. 1320 recante “incremento del valore delle Borse di Studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al D. lgs n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del d.l. n. 152 del 6 novembre 2021”.
7. Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 26 maggio 2023, n. 96 di riparto delle risorse per il potenziamento dell'offerta formativa degli "ITS Academy", Missione 4 del PNRR
8. Decreto Direttoriale 23 febbraio 2023 n. 203 recante «Aggiornamento per l'anno accademico 2023-2024 degli importi minimi delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore».
9. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” come integrato e corretto con decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217.
10. Regolamento Generale sulla protezione dei dati – Regolamento (UE)2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

PARTE I

ASSEGNAZIONE DI BORSE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Sostegno per la frequenza ai percorsi e lo svolgimento degli stage e dei tirocini formativi anche all'estero

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3. Definizioni

1. **STUDENTE:** studente/studentessa senza distinzione di genere, in coerenza con i principi di parità di trattamento e di pari opportunità tra uomini e donne.
2. **NUMERO PROTOCOLLO DOMANDA:** codice identificativo alfanumerico assegnato dalla Fondazione alle istanze trasmesse per la richiesta dei benefici.
5. **BORSA DI STUDIO:** borsa di studio finanziata dal progetto CUP C84D23001390006- Codice progetto M4C1I1.5-2023-1242-P-27430 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Next Generation EU - Missione 4 Istruzione E Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS), assegnata allo scopo di assicurare la presenza ai percorsi formativi ITS Academy agli studenti beneficiari iscritti ai bienni 2023-2025/2024-2026/2025-2027.
3. Gli studenti saranno beneficiari di una borsa di studio in base al valore del proprio ISEE, che determinerà l'importo del contributo.
4. La borsa di studio non è cumulabile con altre provvidenze analoghe erogate dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all'estero.
5. Definizioni relative alla categoria **STUDENTE**:
 - a) **BENEFICIARI:** studenti in possesso dei requisiti di ammissione, iscrizione, merito e reddito ai fini del conseguimento dell'idoneità alla borsa di studio, risultati assegnatari del beneficio nella relativa graduatoria sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Possono essere beneficiari della borsa di studio gli studenti che non fruiscono, per il medesimo anno formativo, di altre provvidenze analoghe erogate dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all'estero;
 - b) **IDONEI (non beneficiari di contributo in denaro):** studenti in possesso dei requisiti di ammissione, iscrizione, merito e reddito ai fini del conseguimento dell'idoneità alla borsa di studio non assegnatari del contributo in denaro;
 - c) **STUDENTE ECONOMICAMENTE PIÙ SVANTAGGIATO:** studente con indicatore ISEE Universitario inferiore o uguale alla metà del limite massimo di riferimento previsto dal presente bando di concorso all'art. 11;
 - d) **IN SEDE:** studenti che documentino di avere residenza anagrafica nello stesso comune in cui ha sede il corso frequentato ovvero in un comune situato ad una distanza inferiore a 40 km dalla sede del corso frequentato.
 - e) **PENDOLARI:** studenti che documentino di avere residenza anagrafica in un comune situato ad una distanza compresa tra 40 km e 90 km dalla sede del corso frequentato.

- f) FUORI SEDE: studenti che documentano di avere residenza anagrafica in un comune diverso dai precedenti e che dimostri di aver preso alloggio a titolo oneroso nello stesso comune in cui ha sede il corso frequentato ovvero in un comune situato ad una distanza inferiore a 40 km dalla sede del corso frequentato.

Articolo 4. Destinatari

1. Possono partecipare al concorso per l'assegnazione delle borse di studio gli studenti iscritti ai secondi anni dei percorsi biennali della Fondazione di Programmazione 2023-2025/2024-2026/2025-2027;
2. I corsi di studio per cui è prevista l'erogazione della borsa di studio sono:
 - 1) Marketing Turistico
 - 2) Hospitality Management – Roma
 - 3) Food and Beverage Management Valorizzazione del Territorio
Sede ATINA
 - 4) International Hospitality e F&B Management
 - 5) Hospitality e F&B Tourism
 - 6) International Hospitality Management Lingua Inglese
 - 7) Food And Beverage Management
 - 8) Food and Beverage Management Valorizzazione del Territorio
Sede TIVOLI

Articolo 5. Benefici a concorso

1. È messo a concorso il seguente beneficio: Borsa di studio PNRR: contributo in denaro così come definito all'art. 3 comma 3 del presente bando, e disciplinato al Titolo 2 del presente bando.

Articolo 6. Risorse

1. Le borse di studio sono concesse nel rispetto delle misure approvate nell'ambito del progetto CUP C84D23001390006- Codice progetto M4C1I1.5-2023-1242-P-27430 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Next Generation EU - Missione 4 Istruzione E Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS), come precisato all'art. 1 del presente bando.

Articolo 7. Modalità e Termini di presentazione delle istanze

1. La domanda (Allegato 1) compilata e sottoscritta in originale dovrà essere inviata, a pena di inammissibilità, mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: itsturismoroma@pec.it, entro e non oltre le ore **9 marzo 2026** corredata della seguente documentazione:

- Informativa e autorizzazione al trattamento dei dati (Allegato 2)
 - Documento di identità in corso di validità del richiedente
 - Attestazione ISEE 2025 valida per il diritto allo studio
 - Eventuale documentazione attestante i redditi e i patrimoni prodotti e posseduti all'estero, come da art. 13 del presente bando, se del caso
 - Eventuale verbale di invalidità, se del caso
2. La richiesta deve riportare nell'oggetto: "Borse di studio COGNOME E NOME (dello studente) BIENNIO ____/____"
3. Le istanze devono essere inviate entro la data di scadenza sopra riportata, pena non la non ammissibilità. Il sistema di posta elettronica certifica la data e l'ora esatta dell'invio dell'istanza.
4. I dati e i requisiti di ammissione attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi sono dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000. Lo studente è totalmente responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle dichiarazioni rese. In caso di dichiarazioni non veritiere o produzioni di atti falsi si applicano le sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 8. Modalità di corresponsione dei contributi in denaro

1. Il beneficio economico sarà erogato, alternativamente, mediante:
- a) bonifico su conto corrente italiano (sia bancario che postale) il cui IBAN dovrà essere espressamente indicato dallo studente;
 - b) bonifico su carta ricaricabile prepagata il cui IBAN dovrà essere espressamente indicato dallo studente (sia bancario che postale).

TITOLO II BORSA DI STUDIO PNRR

Articolo 9. Requisiti generali di ammissione

1. Per essere ammessi al concorso della borsa di studio PNRR, gli studenti al momento della presentazione della domanda devono:
- a) essere iscritti e frequentare uno dei percorsi della Fondazione di cui all'art. 4, comma 2 del presente bando;
 - b) essere in possesso di una Attestazione ISEE in corso di validità e valida per il diritto allo studio;
 - c) essere in possesso della documentazione attestante i redditi e i patrimoni prodotti e posseduti, se del caso, anche all'estero secondo le modalità ed entro i termini di cui all'art. 13 del presente bando;
 - d) non essere beneficiari per l'anno formativo 2025/2026 di analoghe provvidenze erogate dallo Stato o da parte di istituzioni pubbliche o private in Italia o all'estero.

Articolo 10. Requisiti di merito

1. Unitamente ai requisiti di cui al precedente articolo 9 lo studente, al momento di presentazione della domanda dovrà:
- a) Frequentare l'anno formativo di pertinenza del presente bando;

- b) Aver conseguito almeno l'80% delle presenze sul monte ore totale erogato;
- c) Con riferimento al biennio dovrà aver superato con esito positivo, alla data del 28 febbraio 2026, tutte le verifiche, ivi compresi gli eventuali recuperi programmati.

Articolo 11. Requisiti di reddito

1. I limiti economici per partecipare al concorso per la concessione delle borse di studio PNRR, come da art. 2, comma 7, sono i seguenti:
 - a) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad euro 27.726,79;
 - b) Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) non superiore ad euro 60.275,66.
2. Il superamento anche solo di uno dei limiti economici è causa di inammissibilità.

Articolo 12. Documentazione redditi e patrimoni prodotti in Italia

1. I requisiti di reddito degli studenti il cui nucleo familiare risiede in Italia e i cui componenti percepiscano redditi e/o siano proprietari di patrimoni in Italia sono individuati in base ai valori dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) in corso di validità.
2. Per essere ammessi al bando è obbligatorio trasmettere una Attestazione INPS-ISEE, rilasciata entro la data di scadenza del bando, il cui parametro ISEE si applica alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario, così come indicato all'art. 9 comma 1 lettera c del presente bando.
3. La trasmissione di una attestazione ISEE il cui parametro ISEE ordinario non si applica alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario costituisce causa di inammissibilità ai requisiti di reddito e, quindi, eventuale esclusione dai benefici.

Articolo 13. Documentazione redditi e patrimoni prodotti all'estero

1. I requisiti di reddito degli studenti il cui nucleo familiare risiede all'estero e i cui componenti percepiscano redditi e/o siano proprietari di patrimoni all'estero sono calcolati sulla base della somma dei redditi percepiti nel paese di origine nell'anno di riferimento dell'ISEE da ciascun componente del nucleo familiare, e del 20% dei patrimoni posseduti nello stesso anno, rapportando il valore ottenuto al parametro della scala di equivalenza applicato al nucleo familiare in relazione al numero dei componenti e alle eventuali maggiorazioni.
2. Gli studenti stranieri debbono produrre anche la documentazione attestante i redditi e i patrimoni prodotti e posseduti all'estero all'indirizzo pec itsturismoroma@pec.it
3. Fino alla corretta e completa trasmissione della documentazione di cui al presente articolo entro i termini stabiliti, gli studenti in possesso dei requisiti di iscrizione e di merito risulteranno idonei sospesi alla borsa di studio per requisiti di reddito in corso di accertamento.
4. Lo studente è tenuto alla conservazione della documentazione dei redditi e dei patrimoni posseduti all'estero in originale.
5. La Fondazione si riserva di chiedere in corso d'anno solare la predetta documentazione ai fini dell'eventuale controllo sulla situazione reddituale.
6. Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 1 è motivo di inammissibilità della domanda.

7. La documentazione dei redditi e dei patrimoni prodotti e posseduti all'estero deve riportare le seguenti informazioni:

- a) la composizione del nucleo familiare dello studente alla data di presentazione dell'istanza con specificate le date di nascita e lo stato civile di tutti i componenti del nucleo;
- b) ove sia presente un solo genitore o nessuno:
 - i. le eventuali sentenze di separazione e/o divorzio dei genitori;
 - ii. l'eventuale certificato di decesso di uno o entrambi i genitori;
 - iii. la certificazione di irreperibilità effettuata dalle autorità competenti nel caso di uno o entrambi i genitori irreperibili;
 - iv. l'atto di nomina del tutore rilasciato dalle autorità competenti nel caso di presenza di tutore nello stato di famiglia;
- c) il valore del reddito conseguito nell'anno, mediante certificazione rilasciata da Amministrazione pubblica competente per la gestione fiscale con riportati i redditi lordi complessivi (incluse le tasse) da lavoro o pensione percepiti da ciascuno dei componenti maggiorenni della famiglia nell'anno solare in corso di validità;
- d) ove siano presenti componenti maggiorenni del nucleo che non producono redditi:
 - i. l'eventuale condizione di non occupazione o status di casalinga;
 - ii. l'eventuale stato di disoccupazione;
 - iii. l'ammontare dell'eventuale indennità di disoccupazione o simile percepita;
 - iv. l'eventuale iscrizione a scuola o all'università (tale documento non deve essere legalizzato, ma solo tradotto);
- e) la presenza o assenza di patrimoni immobiliari alla data in corso di validità, precisando la superficie - espressa in metri quadrati - degli immobili (casa e fabbricati) posseduti da tutti membri del nucleo familiare, rilasciata da Amministrazione pubblica competente in materia catastale;
- f) la presenza di patrimoni mobiliari (depositi, conti correnti, libretti di risparmio) alla data del 31 dicembre 2023 di ogni singolo componente il nucleo familiare. Nel caso in cui lo studente presenti la busta paga come documento attestante il reddito di un componente il nucleo familiare e sia sulla stessa indicato un numero di conto corrente bancario sul quale viene versato lo stipendio, lo stesso è tenuto a produrre la dichiarazione della banca che attesti la giacenza media delle somme possedute nel 2023; tale documento non deve essere legalizzato, ma solo tradotto. Tutta la documentazione di cui al precedente comma 7 – secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle indicazioni del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – dovrà essere rilasciata dalle competenti autorità pubbliche del Paese ove i documenti sono stati prodotti, avere valore legale nello stesso, ed essere:
 - I. legalizzata - ai sensi dell'art. 33 del DPR 445/2000 - dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio (ufficio legalizzazioni presso l'Ambasciata o Consolato Generale), oppure legalizzata con le modalità previste dagli accordi internazionali (apposizione dell'Apostille sui documenti rilasciati dalla autorità estera, secondo quanto prescrive la Convenzione dell'Aja/1961 tra le Nazioni aderenti o regolamenti Europei o eventuali accordi bilaterali tra gli stati in materia di legalizzazione di documenti di diritto

privato a valere per l'estero);

- II. accompagnata da una traduzione in lingua italiana giurata/asseverata o certificata conforme. La traduzione può essere effettuata e certificata dalla competente Autorità diplomatica o consolare italiana, oppure redatta da un traduttore ufficiale accreditato; in questo caso deve essere corredata dal verbale di asseverazione/giuramento e la firma del traduttore deve essere legalizzata mediante Apostille (per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja/1961) o presso la Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio.

Articolo 14 – Idoneità

1. Sarà dichiarato idoneo lo studente che, all'esito della verifica della documentazione trasmessa, è in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli per come applicabili.

Articolo 15. Importi e tempi di erogazione

1. Gli importi delle borse di studio PNRR corrisposte in denaro sono i seguenti:

STUDENTI	FASCIA I ISEE TRA 50% E 2/3 DEL LIMITE MAX PARI A € 27.726,70	FASCIA II ISEE SUPERIORE AI 2/3 DEL LIMITE MAX PARI A € 27.726,70
FUORI SEDE	€ 6.157,74	Min € 3.078,87
PENDOLARE	€ 3.598,51	Min € 1.799,26
IN SEDE	€ 2.481,75	Min € 1.240,88

I suddetti importi sono stabiliti sulla base della **nota ministeriale dell'11 maggio 2022 al Decreto Ministeriale n. 1320 del 17 dicembre 2021**. Nello specifico:

- Gli studenti con **ISEE compreso tra il 50% e i 2/3** del limite massimo ricevono la borsa di studio per intero.
 - Gli studenti con **ISEE superiore ai 2/3 del limite massimo** vedranno l'importo della borsa ridotto progressivamente fino a un massimo del 50%, nel rispetto del principio di equità.
2. Gli studenti con **ISEE inferiore al 50% del limite massimo** di riferimento ricevono un incremento del 15% dell'importo della borsa di studio.
3. Inoltre l'importo è adeguato:
- Per le studentesse iscritte ai percorsi ITS, in ragione della volontà di avvicinare la popolazione femminile alle materie S.T.E.M., per le quali la quota in denaro di borsa di studio spettante è incrementata del 20%.
 - Per gli studenti con disabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento, per i quali la quota è incrementata del 40%.

4. Nel caso di tirocini all'estero l'importo come sopra determinato e/o determinabile è implementato di € 600 mensili.
5. Gli incrementi come sopra dettagliati non sono cumulabili tra di loro. Se presenti due o più delle condizioni (Fascia ISEE con svantaggio, sesso femminile, disabilità) ai fini del riconoscimento dell'incremento si applicherà quella più favorevole.
6. Il pagamento della borsa di studio è disposto, ai soggetti dichiarati beneficiari e che abbiano fornito le indicazioni di cui al precedente art. 8 entro la data del 31/07/2026 e comunque subordinatamente al trasferimento delle risorse da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Articolo 16. Causa di esclusione

1. La mancanza anche di uno solo dei requisiti generali di merito e di reddito di cui ai precedenti artt. 10 e 11, determina l'esclusione dello studente dal concorso.

Articolo 17. Elenchi degli idonei e graduatorie dei beneficiari di borsa di studio

1. Verificata l'ammissibilità delle domande presentate, l'Amministrazione stilerà una graduatoria degli studenti risultati idonei a percepire il beneficio di cui al presente bando.
2. La graduatoria dei beneficiari alla borsa di studio PNRR è determinata, in caso di parità di punteggio, dando priorità agli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/1992 o con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%.
3. La posizione in graduatoria è determinata in base alla seguente formula: $\text{punteggio in graduatoria} = 100.000 / \text{VALORE ISEE}$.
4. A parità di parametro ISEE si terrà conto della minore età anagrafica dello studente.
5. In caso di stanziamento di fondi integrativi, si procederà allo scorrimento della graduatoria fino alla concorrenza dell'integrazione riconosciuta.
6. **La valutazione delle domande verrà effettuata in ordine cronologico di presentazione delle stesse, secondo la cosiddetta modalità a sportello**

Articolo 18. Pubblicazione degli elenchi degli idonei e delle graduatorie dei beneficiari

1. Gli elenchi e le graduatorie di cui al presente bando saranno pubblicati/e sul sito internet della Fondazione nella sezione Amministrazione Trasparente.

Articolo 19. Reclami

1. Avverso il provvedimento dell'approvazione della graduatoria di cui al precedente art.17, entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, gli studenti interessati possono presentare alla Fondazione, apposita istanza scritta di riesame, opportunamente motivata, della propria posizione.
2. Entro 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione del ricorso, la Fondazione provvede all'adozione del relativo provvedimento
3. Avverso il provvedimento definitivo, è ammesso esclusivamente il ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. del Lazio ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

TITOLO III

CONTROLLI DECADENZE REVOCHE SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20. Controlli sui requisiti e sulla documentazione

1. La Fondazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sul contenuto delle dichiarazioni rese.
2. Nel caso di carenza documentale la Fondazione ne richiederà integrazione agli interessati assegnando termine di 10 giorni per l'incombente.
3. Nel caso che dai controlli effettuati emerga la perdita dei requisiti di ammissione o di idoneità, la Fondazione provvederà all'immediata sospensione dei benefici eventualmente assegnati con riserva, in ogni caso, di ripetizione di quanto percepito

Articolo 21. Dichiarazione di decadenza dai benefici e restituzione degli importi

1. Lo studente, già utilmente inserito in graduatoria sarà dichiarato decaduto qualora abbandoni il percorso di studio, indipendentemente dal merito conseguito entro tale data.
2. Il provvedimento di decadenza sarà notificato agli studenti interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. La decadenza dai benefici comporta la restituzione delle somme eventualmente rimosse relative alla borsa di studio.
4. Avverso il provvedimento di decadenza gli studenti interessati possono presentare istanza di riesame della propria posizione secondo le modalità e nei termini indicati nel provvedimento medesimo. Trascorsi i predetti termini decorrenti dalla notifica dell'atto di decadenza, in assenza di istanza di riesame, la Fondazione provvederà alla contabilizzazione degli importi che lo studente è tenuto a restituire, secondo le modalità e le scadenze che saranno opportunamente notificate mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
5. In caso di mancata restituzione delle somme la Fondazione procederà con il recupero giudiziale del credito.

PARTE II

NORME FINALI

Articolo 22. Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, lo studente che, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa determinata in una somma di pari al triplo dell'importo percepito. Ne consegue, anche, la perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Articolo 23. Tutela e trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione

dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, come integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa completa consultabile nell'istanza digitale.

2. Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di liceità e correttezza, garantendo la piena tutela dei diritti degli interessati e della riservatezza dei loro dati personali.
3. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 2016/679, i dati rilasciati nell'istanza digitale nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono utilizzati per tutto lo svolgimento delle operazioni di gestione del concorso e di elaborazione delle relative risultanze per l'attribuzione delle borse di studio e dei servizi di cui al presente Bando.
4. Il conferimento dei dati personali richiesti è necessario per la partecipazione al concorso; la mancata, parziale o inesatta comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità da parte della Fondazione di ammettere il candidato alla procedura concorsuale e comporta la conseguente esclusione dal concorso medesimo.
5. Prima della compilazione dell'istanza e di rilasciare la documentazione richiesta è necessario prendere visione di quanto contenuto nell'informativa completa sul trattamento dei dati personali.
6. Il Titolare del trattamento è la Fondazione nella persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in Via Emanuele Filiberto 98/C – 00185 Roma, Codice Fiscale 97612860581, indirizzo di posta elettronica certificata itsturismoroma@pec.it
7. Il Responsabile della protezione dei dati nominato dalla Fondazione potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: itsturismoroma@pec.it.

Articolo 24. Disposizioni finali

1. La Fondazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il presente bando di concorso, senza obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano, per questo, vantare diritti nei confronti della Fondazione medesima.
2. Il Legale Rappresentante è autorizzato ad apportare, con atto motivato, delle modifiche urgenti alle scadenze indicate nel presente bando solo se originate da cause impreviste e finalizzate al buon esito dell'istruttoria.
3. Per agevolare la comprensione, da parte degli studenti stranieri, delle azioni per il diritto allo studio universitario, la Fondazione può disporre la traduzione in lingua straniera dei contenuti del presente bando, in forma integrale, per estratto o per punti principali. In caso di contestazioni, l'unica versione di riferimento resta quella italiana, pubblicata integralmente nel Sito Internet.
4. Per quanto attiene l'attuazione, la pubblicità e l'informazione relativamente all'utilizzo delle risorse del PNRR si applicano le disposizioni di cui al Regolamento UE 2021/241 del 12/02/2021 e della Circolare MUR dell'11 maggio 2022.
5. La Fondazione si impegna ad adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato dal Regolamento UE 2021/241 del 12/02/2021.
6. Ente competente: La Fondazione

Articolo 25. Allegati

1. Modulo di candidatura alla selezione per l'assegnazione delle borse di studio (Allegato 1)
2. Informativa e autorizzazione al trattamento dei dati (Allegato 2)
3. Definizione dello status di studente "fuori sede" "in sede" e pendolare" in riferimento alla sede di frequenza (Allegato 3)